



ARTIGIANCASSA
GRUPPO BNP PARIBAS

**REGOLAMENTO PER LE OPERAZIONI
DI LOCAZIONE FINANZIARIA
LEGGE 240/1981**

Edizione marzo 2009

PREMESSA

L'amministrazione regionale emana il presente bando ai sensi del Regolamento (CE) n. 800/2008 della commissione del 6 agosto 2008 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria), pubblicato sulla G.U.C.E. L: 214/3 del 09.08.2008

1. Operazioni di locazione finanziaria

Per operazioni di locazione finanziaria si intendono le operazioni di locazione di beni mobili e immobili, acquistati o fatti costruire dal locatore, su scelta e indicazione del conduttore, che ne assume tutti i rischi, e con facoltà per quest'ultimo di divenire proprietario dei beni locati al termine della locazione, dietro versamento di un prezzo prestabilito.

2. Società e Banche autorizzate ad operare

Sono autorizzate ad operare nel comparto del leasing artigiano agevolato, ai sensi dell'art. 23 della legge n. 240/81, le Società di locazione finanziaria, per brevità denominate "Società", iscritte nell'Elenco speciale di cui all'art. 107 del Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385. Sono altresì autorizzate ad operare le Banche¹ che svolgono direttamente attività di locazione finanziaria.

3. Soggetti beneficiari

Possono beneficiare degli interventi agevolativi le imprese artigiane, costituite anche in forma cooperativa o consortile, iscritte negli albi di cui alla legge 443/85, con sede operativa in Toscana o con unità locale di consorzio in Toscana che associ almeno il 60% di imprese toscane, che realizzino progetti di investimento in Toscana e siano in possesso dei seguenti requisiti alla data di presentazione della domanda alla Società:

A. essere piccola e media impresa così come definite dall'Allegato I del Reg. (CE) n. 364/2004:

B. esercitare una attività economica identificata come prevalente dai seguenti codici ISTAT 1991:

- C – Estrazione di minerali con esclusione del codice 10.10
- D – Attività manifatturiere, con esclusione dei codici 24.70, 27.10, 27.22.1, 27.22.2, 35.11.1, 35.11.3 e di parte della sottosezione DA (tra i codici della sottosezione DA sono ammessi solo i seguenti: 15.52, 15.81, 15.82, 15.85, 15.88, 15.89.1, 15.89.2, 15.96, 15.98, 15.99).
- F – Costruzioni
- G 50.2 - Manutenzione e riparazione di autoveicoli
- G 50.40.3 - Riparazione di motocicli e ciclomotori
- G 52.7 - Riparazione di beni di consumo personali e per la casa
- H 55.30.2 Rosticcerie, friggitorie, pizzerie a taglio con somministrazione
- H 55.40.2 - Gelaterie
- I 63 - Attività di supporto ed ausiliarie dei trasporti; attività delle agenzie di viaggio
- K 72 - Informatica e attività connesse
- K 74 - Altre attività professionali ed imprenditoriali
- O 90 - Smaltimento dei rifiuti solidi, delle acque di scarico e simili
- O92 - Attività ricreative, culturali e sportive
- O93- Altre attività dei servizi

C. essere iscritte all'Albo provinciale delle imprese artigiane

Alla data di sottoscrizione della domanda di ammissione al contributo in conto canoni, l'impresa beneficiaria deve:

- essere finanziariamente ed economicamente sana,

¹ Per brevità successivamente denominate "Società".

- in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori secondo la legislazione vigente;
- in regola con gli obblighi che disciplinano il lavoro dei disabili;
- in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse secondo la legislazione vigente;
- impegnarsi a rispettare la normativa in materia ambientale, sicurezza e tutela della salute nei luoghi di lavoro, le normative per le pari opportunità tra uomo e donna e le disposizioni in materia di contrattazione collettiva nazionale di lavoro;
- non essere in stato di fallimento, di liquidazione, di amministrazione controllata, di cessazione di attività o concordato preventivo e in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione vigente, o avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
- non aver riportato condanne penali nei precedenti cinque anni ovvero sentenze di condanna passate in giudicato ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per qualsiasi reato che incida sulla moralità professionale o per delitti finanziari;
- non essere stata oggetto di decadenza, revoca o sanzione nel corso degli ultimi cinque anni relativamente a precedenti agevolazioni di cui ha beneficiato;
- non essere stata oggetto di provvedimenti comunque pregiudizievoli del patrimonio (protesti, pignoramenti, sequestri) negli ultimi tre anni.

L'impresa inoltre in sede di domanda, nel prendere atto delle cause di decadenza e di revoca del contributo disposte dal presente regolamento (cfr. successivo par.8), deve impegnarsi a restituire direttamente alla Regione Toscana i contributi risultanti non dovuti a seguito di decadenza e revoca dell'intervento agevolato.

AGEVOLAZIONE ALLE OPERAZIONI DI LOCAZIONE FINANZIARIA

1. – Domanda di ammissione al contributo in conto canoni

La domanda di ammissione del contributo in conto canoni deve essere compilata dall'impresa artigiana e dalla Società per le parti di rispettiva competenza, utilizzando esclusivamente lo schema riportato in appendice n. 1, comprendente le dichiarazioni di cui al punto 3 della premessa rese in autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000 (art.46); la predetta domanda, sottoscritta dai legali rappresentanti dell'impresa e della Società, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 38 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 Dicembre 2000, n. 445, deve essere trasmessa dalla Società alla Sede Regionale dell'Artigiancassa per la Toscana entro 6 mesi dalla data di decorrenza del contributo². L'omessa o incompleta compilazione della predetta domanda comporterà l'esclusione dal beneficio qualora il soggetto non fornisca gli elementi integrativi richiesti entro 60 giorni dalla data di ricezione della relativa comunicazione effettuata da Artigiancassa.

A fini della verifica temporale fa fede il timbro postale di spedizione.

Alla domanda, da utilizzare come sopra evidenziato anche per autocertificare le dichiarazioni di cui al punto 3 della premessa, deve essere allegata, in originale o in copia autenticata dalla Società, la seguente documentazione:

a)il verbale di consegna sottoscritto dall'impresa contenente la descrizione, la data e il luogo di consegna dei beni e la relativa data che deve risultare posteriore a quella di presentazione della domanda stessa alla Società.

Inoltre, per i provvedimenti di concessione delle agevolazioni di importo superiore a euro 154.937,07, assoggettati alle disposizioni in materia di antimafia, deve essere allegato il certificato di iscrizione all'Albo delle imprese artigiane corredato dall'apposita "dicitura antimafia" della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura; in luogo del certificato l'impresa può presentare ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000, apposita dichiarazione sostitutiva sottoscritta dagli interessati secondo le modalità di cui al citato D.P.R. n. 445/2000.

Le disposizioni di cui sopra non si applicano alle attività artigiane esercitate in forma di impresa individuale.

² Cfr. successivo par. 7.

Entro 15 giorni dalla ricezione della domanda di ammissione al contributo l'Artigiancassa comunica alla Società e all'impresa beneficiaria il numero di posizione assegnato alla richiesta e il responsabile dell'unità organizzativa competente per l'istruttoria; dalla data di ricezione della richiesta, completa della necessaria documentazione, decorrono i termini per la concessione delle agevolazioni di cui al successivo paragrafo 6.

2. Destinazione dell'operazione di locazione finanziaria

Le operazioni di locazione finanziaria sulle quali possono essere concessi contributi devono avere per oggetto:

a) macchine, attrezzi strumentali, mezzi mobili nuovi³ ovvero usati, tutti in ogni caso strettamente necessari al ciclo di produzione, purché dimensionati all'attività svolta e non iscritti a pubblici registri ad eccezione delle macchine operatrici di cui all'art. 58 del "Nuovo Codice della strada". Nel caso di operazione avente ad oggetto macchine e/o attrezzi strumentali usati, ai sensi della citata norma 4 del Regolamento 1685/00 così come modificato dal Regolamento 448/2004, devono essere prodotte:

- una dichiarazione del venditore che attesti l'origine esatta del materiale e che confermi che lo stesso, nel corso degli ultimi sette anni, non ha mai beneficiato di altre agevolazioni nazionali o comunitarie;
- una dichiarazione di un perito iscritto all'Albo professionale che attesti che: a) il prezzo del materiale usato non è superiore al suo valore di mercato ed è inferiore al costo del materiale simile nuovo; b) le caratteristiche tecniche del materiale usato sono adeguate alle esigenze dell'azienda e sono conformi alle norme standard pertinenti.

La destinazione aziendale dei beni oggetto delle operazioni di locazione finanziaria deve essere mantenuta per tutta la durata dell'agevolazione, sotto pena di revoca.

Al termine dell'operazione di locazione finanziaria, l'impresa artigiana locataria non potrà beneficiare –per l'acquisto dei beni locati – delle agevolazioni previste dalla vigente normativa in materia di finanziamenti artigiani agevolati.

Il contributo non può essere concesso per il rinnovo di un contratto di locazione finanziaria in precedenza agevolato, ovvero per la locazione finanziaria di beni già di proprietà dell'impresa conduttrice.

In ogni caso l'operazione di locazione finanziaria non può beneficiare di altri interventi agevolativi previsti da normative statali, regionali ed europee, quando con detti interventi si dia luogo ad un'intensità di aiuto superiore al livello di cui al successivo paragrafo 7.

3. Importo dell'operazione di locazione finanziaria ammissibile al contributo

L'importo dell'operazione di locazione finanziaria ammissibile al contributo in conto canoni è pari al valore del bene, al netto di imposte, tasse, oneri accessori e spese, diminuito del prezzo convenuto per il trasferimento della proprietà al termine del contratto di locazione finanziaria. Detto importo non può comunque superare quello massimo concedibile ad una stessa impresa che è fissato in € 300.000,00.

Nel caso di impresa costituita in forma cooperativa, l'importo massimo ammissibile al contributo in conto canoni è fissato in € 50.000,00 per ciascun socio che partecipi personalmente e professionalmente al lavoro dell'impresa. Nel caso di consorzio o società consortile, il predetto importo massimo ammissibile al contributo in conto canoni si determina moltiplicando l'importo massimo concedibile ad una stessa impresa per il numero delle imprese artigiane consorziate.

Sono escluse dall'agevolazione le operazioni di locazione finanziaria di beni il cui contributo, calcolato con le modalità di cui al punto 7 del presente regolamento, sia inferiore a € 1.500,00.

4. Durata di riconoscimento del contributo in conto canoni

Qualunque sia la maggior durata dei contratti di locazione finanziaria, quella ammissibile al contributo in conto canoni non può essere superiore a 5 anni.

³ La circostanza, ove non rilevabile dalla documentazione prodotta, deve essere attestata dalla Società.

Qualora il contratto di locazione finanziaria riguardi una impresa di nuova costituzione, la predetta durata è elevata a 6 anni.

Si considerano di nuova costituzione le imprese iscritte negli Albi da non oltre un anno dalla data di presentazione della domanda di concessione del contributo in conto canoni alla Società.

5. Tasso e condizioni economiche applicabili dalle Società

Le operazioni di locazione finanziaria sono stipulate al tasso ed alle altre condizioni economiche liberamente concordati tra le parti.

La copia autentica del contratto di locazione finanziaria resterà a disposizione dell'Artigiancassa presso la Società.

Il pagamento anticipato dei canoni è consentito fino alla seguente misura massima:

- per le operazioni aventi durata non superiore a 5 anni, al 15% del valore del bene locato, ovvero alla sommatoria dell'importo dei canoni corrispondenti a 6 mesi;
- per le operazioni aventi durata superiore a 5 anni, al 20% del valore del bene locato, ovvero alla sommatoria dell'importo dei canoni corrispondenti a 12 mesi.

6. Ammissione al contributo in conto canoni

La domanda di ammissione al contributo in conto canoni, se completa e corredata della documentazione indicata al precedente punto 1, viene sottoposta, nel rispetto dell'ordine cronologico di ricezione, previa istruttoria tecnico-documentale di Artigiancassa, all'esame del Comitato Tecnico Regionale per la Toscana di cui all'art. 37 della legge 949/52.

In caso di documentazione, allegata alla domanda, incompleta ovvero insufficiente, le integrazioni ed i chiarimenti devono essere trasmessi entro il termine di 60 giorni dalla data di ricezione della relativa comunicazione effettuata da Artigiancassa.

Il Comitato esprime parere in ordine all'ammissibilità o meno alle agevolazioni nel termine di 45 giorni dalla data di ricezione della domanda stessa o della documentazione che la deve completare.

In caso di carenza di fondi, il Comitato esprime parere in ordine all'ammissibilità al contributo con riserva da sciogliere, se e quando saranno disponibili i relativi fondi, secondo l'ordine cronologico di ammissione con riserva. Le condizioni definitive di agevolazione da praticare all'impresa saranno comunicate dall'Artigiancassa al momento dello scioglimento della riserva stessa. A seguito dello scioglimento della riserva, il contributo è corrisposto senza maggiorazione degli interessi. Qualora la riserva non venga sciolta entro il termine di due anni dalla data di decorrenza del primo canone periodico di importo costante, l'operazione non beneficerà del contributo in conto canoni. Di tale circostanza viene data comunicazione ai soggetti in precedenza indicati.

Il Comitato trasmette, entro 15 giorni da ogni seduta, i propri pareri di ammissibilità ovvero di non ammissibilità alla Regione Toscana – Settore "Artigianato e politiche di sostegno alle imprese" competente, ai sensi dell'atto integrativo alla convenzione stipulata tra Artigiancassa e la Regione Toscana, per l'emanazione dello specifico decreto regionale che dovrà prevedere:

- a) in presenza di fondi, la concessione delle agevolazioni (ovvero lo scioglimento della ammissione con riserva) e il relativo impegno finanziario;
- b) in carenza di fondi, la concessione del contributo con riserva.
- c) la non concessione delle agevolazioni.

Entro 15 giorni dalla data di notifica del suddetto decreto regionale viene data comunicazione da Artigiancassa alla Società e all'impresa beneficiaria della concessione medesima ovvero della non concessione e del responsabile dell'unità organizzativa competente per la gestione dell'agevolazione.

Ai sensi del D. Lgs 123/98 l'Artigiancassa comunica tempestivamente l'esaurimento delle risorse alla Regione Toscana per gli adempimenti di competenza.

7. Calcolo, decorrenza ed erogazione del contributo

Il contributo in conto canoni è determinato sulla base di un tasso vigente al momento della stipula del contratto di locazione finanziaria, pari:

- a) al 60% del tasso di riferimento, per investimenti effettuati nell'intero territorio regionale da imprese costituite da giovani ai sensi della legge regionale n. 27/93 ovvero dalle imprese femminili ai sensi della legge n. 215/92;
- b) al 50% del tasso di riferimento, per gli investimenti effettuati nell'intero territorio regionale da imprese diverse da quelle di cui alla precedente lettera a).

Il contributo è calcolato in misura equivalente al contributo in conto interessi spettante ad una corrispondente operazione effettuata ai sensi dell'art. 37 della Legge n. 949/52. La misura del tasso di riferimento, indicata e aggiornata periodicamente con decreto del Ministro delle Attività Produttive, in conformità alle disposizioni dell'Unione Europea, è resa pubblica sul seguente sito internet:

www.europa.eu.int/comm/competition/state_aid/others/reference_rates.html

L'intensità massima del contributo non può superare il 15 % in ESL dell'investimento.

La decorrenza del contributo è quella del primo canone periodico di importo costante. La data di decorrenza di detto canone periodico deve coincidere o essere posteriore al primo giorno del mese successivo a quello di consegna del bene e, nel caso di più beni, a quello di consegna dell'ultimo bene.

Il contributo è erogato in unica soluzione direttamente all'impresa, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del decreto della Regione Toscana che dispone la concessione dell'agevolazione, in forma attualizzata al tasso di riferimento vigente alla data di attualizzazione stessa.

La Società è tenuta a trasmettere tempestivamente ad Artigiancassa, anche a mezzo fax, qualsiasi comunicazione inerente l'irregolare pagamento dei canoni da parte dell'impresa, le eventuali cessazioni dell'attività e/o della destinazione aziendale del bene locato dall'impresa; ciò ai fini della revoca parziale o totale del contributo come previsto dal successivo paragrafo 8.

Il contributo in conto canoni è assoggettato al regime fiscale previsto dalla normativa vigente.

Le eventuali ritenute vengono effettuate da Artigiancassa all'atto dell'erogazione del contributo.

A fronte delle ritenute effettuate, Artigiancassa rilascia all'impresa una dichiarazione per i relativi adempimenti fiscali.

8. Revoca del contributo

L'Artigiancassa è tenuta secondo quanto previsto dall'atto integrativo alla convenzione stipulata con la Regione Toscana ad accertare a campione direttamente sia presso la Società che presso l'impresa, la sussistenza per tutta la durata del contratto di locazione finanziaria, delle condizioni e finalità dell'operazione ammessa al contributo in conto canoni.

In caso di mancato adempimento dell'obbligo essenziale della destinazione il contributo in conto canoni è revocato totalmente o parzialmente con atto del dirigente responsabile della Regione Toscana.

Il contributo in conto canoni potrà, inoltre, essere revocato in caso di mancato adempimento, da parte dell'impresa, dell'obbligo – previsto dall'art. 36 della legge 20 maggio 1970, n. 300, - di applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti condizioni non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro delle categorie e delle zone, salvo specifici casi previsti da leggi e da forme di programmazione negoziata e di applicare la normativa per la salvaguardia della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro.

L'Artigiancassa è tenuta a comunicare alla Regione Toscana i contributi da assoggettare a revoca per fatti imputabili all'impresa e non sanabili. La Regione Toscana provvederà alla predisposizione degli atti di revoca ed eventuale recupero secondo le disposizioni vigenti e ai sensi della convenzione integrativa stipulata con l'Artigiancassa.

Procedimento di revoca

Ricevuta notizia di circostanze che potrebbero dar luogo alla revoca la Regione Toscana - in attuazione degli artt. 7 ed 8 della legge n.241/90 - comunica agli interessati l'avvio del procedimento di revoca (con indicazioni relative: all'oggetto del procedimento promosso; all'ufficio e alla persona responsabile del procedimento; all'ufficio in cui si può prendere visione degli atti) e assegna ai destinatari della comunicazione un termine di trenta giorni, decorrente dalla ricezione della comunicazione stessa, per presentare eventuali controdeduzioni.

Entro il predetto termine di trenta giorni dalla data della comunicazione dell'avvio del procedimento di revoca, gli interessati possono presentare alla Regione Toscana scritti difensivi, redatti in carta libera, nonché altra documentazione ritenuta idonea, mediante consegna o spedizione a mezzo del servizio postale in plico raccomandato con avviso di ricevimento. Ai fini della prova della tempestività dell'invio fa fede il timbro postale di spedizione.

Gli uffici della Regione Toscana, esaminano gli eventuali scritti difensivi e, se opportuno, acquisiscono ulteriori elementi di giudizio, formulando osservazioni conclusive in merito.

Entro novanta giorni dalla predetta comunicazione, esaminate le risultanze istruttorie, la Regione Toscana qualora non ritengano fondati i motivi che hanno portato all'avvio del procedimento, adotta il provvedimento di archiviazione del quale viene data comunicazione ai soggetti interessati.

Qualora la Regione Toscana ritenga fondati i motivi che hanno portato all'avvio del procedimento determina, con provvedimento motivato, la revoca dei contributi e le eventuali somme dovute a titolo di sanzione; in seguito attiva le procedure previste dalle disposizioni vigenti per il recupero coattivo attraverso il settore competente per materia.

Informazioni sull'avvio del procedimento Legge 241/90.

L'avvio del procedimento decorre dalla data di trasmissione della domanda ad Artigiancassa.

La durata prevista per l'iter amministrativo è di 90 giorni.

Il diritto di accesso di cui all'art. 22 della Legge 241/90 viene esercitato, mediante richiesta motivata scritta a Artigiancassa - Via Verdi, 16 50122 Firenze – con le modalità di cui all'art. n. 25 della citata Legge. Informazioni sull'iter dell'istruttoria possono essere richieste a Artigiancassa - Via Verdi, 16-50122 Firenze.

Il responsabile del procedimento per le fasi connesse alla gestione è il Direttore della Sede Regionale Artigiancassa per la Toscana.

All'interno della Regione Toscana il responsabile del procedimento è il dirigente del Settore Industria e Credito alle imprese della D.G. dello Sviluppo Economico dr. Alessandro Compagnino.

Trattamento dati personali

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 i dati personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici ed utilizzati nell'ambito del procedimento.

Titolare del trattamento e responsabile del procedimento è il responsabile del settore "Artigianato e politiche di sostegno alle imprese" della Regione Toscana.